

	<p style="text-align: center;">Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi</p> <p style="text-align: center;">Cod. Ente n.10942</p>	<p style="text-align: center;">Numero</p> <p style="text-align: center;">25</p>	<p style="text-align: center;">Data</p> <p style="text-align: center;">20/04/2016</p>
---	--	---	---

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC-TASI 2016: ADEGUAMENTO ALIQUOTE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2016 addì 20 del mese di Aprile alle ore 19.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
CONCORDATI GIANFRANCO	SI	PARMESANI FLAVIO	SI
ALBERTINI FRANCO	SI	PENNE' GIOVANNI	SI
ALETTI BEATRICE	SI	PEVIANI SIMONE	SI
BENELLI PAOLA RACHELE	SI	SCARIONI ROBERTO	NO
BORGHI GIOVANNI	SI	SCOLARI EMMA	SI
CACCIALANZA ANGELO	SI	TANSINI CRISTINA	SI
CALZARI EMILIA	SI		
DELMIGLIO ELIA	SI		
GRECCHI GIUSEPPE	SI		
MAJ NICOLA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		

Totale presenti: **16** Assenti : **1** Assenti giustificati: **0**

Presiede l'Arch. **BENELLI PAOLA RACHELE** nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **NANTISTA dott. ALBERTO**

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.ri Labbadini, Scotti, Canova, Parazzini e Pagani.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola alla Responsabile del Servizio Tributi, dott.ssa M. Faruffini, che relaziona in merito.

Segue discussione la cui registrazione integrale è agli atti d'ufficio.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/2013, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), specificando tre componenti:

- l'Imposta municipale propria: IMU (di natura patrimoniale)
- il Tributo per i servizi indivisibili: TASI
- la Tassa sui rifiuti: TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che apporta significative modifiche alla disciplina del TASI per l'anno 2016, come di seguito riportato;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/07/2014 relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina applicativa della IUC-TASI;

Richiamate altresì le delibere di Consiglio Comunale: n. 48/2014 (approvazione aliquote e detrazioni della IUC-TASI – anno 2014) nonché n. 34/2015 (approvazione aliquote e detrazioni della IUC-TASI – anno 2015);

Dato atto che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;

Visto che l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

Visti:

- il decreto Ministeriale dell'Interno del 28/10/2015, a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 31/03/2016;
- il decreto Ministeriale dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, che posticipa la scadenza di cui al punto precedente dal 31/03/2016 al 30/04/2016;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 208/2015 si dispone che:

“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- a) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- b) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- c) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;*
- d) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».*

Vista la delibera delle aliquote IUC-IMU per l'anno 2016 confermativa delle aliquote approvate nel 2015;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015 che così recita:

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;

Vista la risoluzione n. 2/DF – 22 marzo 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per oggetto “art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzioni di agevolazioni esistenti”;

Atteso che tutte queste novità introdotte con la legge di stabilità 2016 (esclusione delle “abitazioni principali” dal tributo, blocco degli aumenti tributari, ecc) si riflettono sulla situazione finanziaria dell’Ente tenuto presente che tale entrata, verrà comunque garantita, nel corso del 2016, con maggiori trasferimenti erariali;

Visto qui di seguito lo schema riguardante i costi complessivi dei servizi indivisibili di questo Ente – come da bilancio preventivo 2016:

Servizio	Costo complessivo
Ordine Pubblico e Sicurezza	€. 617.475,00
Illuminazione Pubblica	€. 473.700,00
Anagrafe, Stato civile	€. 136.935,00
Manutenzione del verde	€. 114.770,00
Manutenzione stradale	€. 69.760,00
Trasporto pubblico	€. 76.500,00

Visto l’art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell’approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/05/2014 con la quale si è individuato il Funzionario Responsabile IUC-TASI;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 04/06/2015 con la quale si escludono dall’imposizione TASI le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che rientrano invece nel regime IUC-IMU;

Ritenuto opportuno, per maggior chiarezza e trasparenza verso il contribuente, adeguare alla normativa vigente le aliquote IUC-TASI di questo Ente;

Tutto quanto premesso;

Visto che sulla proposta n.25/2016 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

A seguito di votazione che dà il seguente esito:

consiglieri votanti: 15 (assente al voto il consigliere Delmiglio)

- voti favorevoli: n. 11 (Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Scolari, Tansini, Albertini, Grecchi, Pennè, Peviani, Concordati)
- voti contrari: n. 4 (Parmesani, Mussida, Calzari, Caccialanza)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto esposto e motivato in narrativa, le aliquote 2016 per il tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), indicate nello schema qui di seguito evidenziato, dando atto che le stesse non sono variate rispetto alle aliquote deliberate nel 2015, fatta eccezione per l'aliquota del 0,33% relativa all'abitazione principale ed alle unità immobiliari ad esse equiparate che non è più applicabile nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015:

Tipologia immobile	aliquota
PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI AD ESSE EQUIPARATE (art. 1, comma 14, L. 208/2015)	0,00%
PER LE RESTANTI FATTISPECIE IMPONIBILI	0,00%

- 2) di dare atto che le unità immobiliari – categoria catastale A1-A8-A9- adibite ad abitazione principale, come deliberato per l'annualità 2015, sono soggette al regime IUC – IMU;

- 3) di dare altresì atto che per la presente deliberazione comunale verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 11 (Benelli, Maj, Aletti, Borghi, Scolari, Tansini, Albertini, Grecchi, Pennè, Peviani, Concordati)
- contrari: n. 4 (Parmesani, Mussida, Calzari, Caccialanza)
- astenuti: //

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL 18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 28/2016
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 25 DEL 20.04.2016**

OGGETTO: IUC-TASI 2016: ADEGUAMENTO ALIQUOTE ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 208/2015 (LEGGE DI STABILITA' 2016)

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto **FARUFFINI MARIAGRAZIA** Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne la regolarità tecnica il seguente parere:

FAVOREVOLE

addì, 16/03/2016

VISTO:

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Faruffini Mariagrazia

IL RESP. DEL SETTORE
F.to dott.ssa Bosoni M. Claudia

SERVIZIO FINANZIARIO

La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne la regolarità contabile il seguente parere:

FAVOREVOLE

Addì, 16.03.2016

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to Bosoni dott.ssa Maria Claudia

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
Arch. BENELLI PAOLA RACHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
NANTISTA Dott. ALBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 06/05/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Addì, 06/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa a **E' DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall'inizio della pubblicazione** ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suesesa deliberazione **E' DICHIARATA ESEGUIBILE** ai sensi dell'art.134 comma 4) del D.Lgs. 267/2000, il giorno stesso della votazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
